

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

FRANCIA

Legge sulla nazionalità (*J. O.* 14 agosto 1927).

Art. 1. — Sono francesi:

1°) ogni figlio legittimo nato da un francese in Francia o all'estero;

2°) ogni figlio legittimo nato in Francia da un padre che vi è pure nato;

3°) ogni figlio legittimo nato in Francia da una madre francese;

4°) ogni figlio naturale la cui filiazione è stabilita, durante il periodo della minore età, in seguito a riconoscimento od a giudizio, quando quello dei genitori a riguardo del quale la prova per primo è stata fatta, è francese.

Se la filiazione risulta riguardo al padre e alla madre dal medesimo atto e dal medesimo giudizio, il figlio segue la nazionalità francese di suo padre.

La legittimazione di un figlio minore conferisce a questo, ove già non l'abbia, la nazionalità francese di suo padre;

5°) ogni figlio naturale nato in Francia, quando il genitore (padre o madre che sia) di cui egli dovrebbe seguire la nazionalità ai termini del paragrafo 4, primo alinea, è anche esso nato in Francia;

6) ogni figlio naturale, nato in Francia, quando quello dei suoi genitori di cui egli non deve seguire la nazionalità, ai termini della disposizione precipitata, è francese;

7°) ogni persona nata in Francia da genitori sconosciuti, o la cui nazionalità è sconosciuta.

Art. 2. — Sono francesi, salvo la facoltà di rinunciare a questa qualità, entro l'anno dalla maggiore età, nel modo come questa è regolata dalla legge francese:

1°) ogni figlio legittimo nato in Francia da una madre straniera che vi è pure nata;

2°) ogni figlio naturale nato in Francia da genitori stranieri, quando colui del quale egli non dovrebbe seguire la nazionalità, ai termini dell'articolo primo, è anch'esso nato in Francia.

Perchè possa rinunciare alla qualità di francese, l'interessato dovrà provare, con un certificato, in debita forma del suo Governo, annesso alla sua dichiarazione, che egli ha conservato la nazionalità dei suoi genitori; all'occorrenza, egli dovrà produrre, inoltre, un certificato costante che ha soddisfatto il servizio militare nel suo paese, salvo le eccezioni previste dai trattati.

La facoltà di rinunzia cessa:

a) se, durante la minore età del figlio, il padre o la madre sopravvivenenti del figlio legittimo, il genitore sopravvivenente del figlio naturale o il genitore di cui quest'ultimo segue la nazionalità sono stati naturalizzati o reintegrati;

b) se è stata sottoscritta una dichiarazione secondo le forme previste dall'articolo 5, in vista di rinunciare a questa facoltà, sia dal minore, di età di più di sedici anni, abilitato nelle condizioni fissate dall'articolo 3, alinea 2, sia in suo nome prima di questa età;

c) se il minore ha partecipato volontariamente alle operazioni di leva conformemente alle disposizioni delle leggi militari.

Tali disposizioni non sono applicabili ai figli nati in Francia degli agenti diplomatici e dei consoli di carriera di nazionalità estera, i quali figli se vi sono domiciliati, avranno la facoltà, a partire dall'età di sedici anni fino all'età di ventidue anni compiuti, di acquistare la qualità di francese nelle condizioni fissate dall'articolo 3.

Art. 3. — Può, fino all'età di ventuno anni compiuti, divenire francese ogni persona nata in Francia da uno straniero e domiciliata in Francia, che dichiarerà di acquistare la qualità di francese.

Se essa è di età superiore ai sedici anni il dichiarante deve essere autorizzato dal genitore, investito della patria potestà o, all'occorrenza, dal suo tutore, dopo parere conforme del consiglio di famiglia. Se egli ha una età inferiore a sedici anni, la dichiarazione può essere sottoscritta in suo nome dal suo rappresentante legale, determinato come sopra.

La registrazione della dichiarazione, sottoscritta conformemente all'articolo 5 può essere rifiutata per causa d'indegnità. In questo caso, è stabilito per decreto, redatto previo parere del Consiglio di Stato. Il dichiarante debitamente chiamato ha facoltà di presentare documenti e memoriali. La decisione deve avere luogo in un termine massimo di sei mesi dopo la dichiarazione, o, se ne è stata contestata la regolarità, in un termine massimo di sei mesi, dal giorno in cui la decisione che ne ha ammesso la regolarità è divenuta definitiva.

La partecipazione volontaria alle operazioni di leva, nelle condizioni fissate dalle leggi militari per i figli di stranieri nati in Francia e, sotto riserva dell'abilitazione prevista all'alinea 2, tiene luogo della dichiarazione considerata all'alinea 1. L'iscrizione sulle liste del censimento può essere rifiutata dal Prefetto, a causa d'indegnità, su parere conforme del Consiglio di Stato.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alla persona contro la quale è stata presa una ordinanza di espulsione, i cui effetti non siano stati sospesi.

Art. 4. — Diviene francese all'età di ventun anni, se è domiciliata in Francia, ogni persona nata in Francia da uno straniero, a meno che, nell'anno che segue la sua maggiore età, non rinunci alla nazionalità francese conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 2.

Tale disposizione non è applicabile:

a) ai figli nati in Francia degli agenti diplomatici e dei consoli di carriera di nazionalità estera i quali figli avranno la facoltà di acquistare la qualità di francese secondo le condizioni fissate dall'articolo 3;

b) alla persona contro la quale è stata presa un'ordinanza di espulsione i cui effetti non siano stati sospesi.

La dichiarazione, debitamente registrata, ha effetto a partire dal giorno in cui è stata sottoscritta.

Art. 5. — Ogni dichiarazione sottoscritta, sia per acquistare sia per rinunciare la qualità di francese, è ricevuta dal giudice di pace del cantone nel quale il dichiarante ha il suo domicilio, o, in difetto, la sua residenza. In caso di residenza all'estero la dichiarazione è sottoscritta avanti gli agenti diplomatici o consolari.

In difetto della registrazione al Ministero della Giustizia, la dichiarazione sarà considerata come non avvenuta.

Dopo la registrazione, essa deve essere inserita nel *Bulletin des lois*. Nondimeno, l'omissione di questa formalità non può essere di pregiudizio ai diritti del dichiarante.

La registrazione è rifiutata se il dichiarante non si trova nelle condizioni volute dalla legge. Tale rifiuto e i suoi motivi, nello spazio di tre mesi a partire dalla dichiarazione, saranno notificati al dichiarante, che ha diritto di adire i tribunali civili, conformemente agli articoli 855 e seguenti del Codice di procedura civile.

In difetto di questa notifica, e quando il periodo di tempo di cui sopra, sarà scaduto, il Ministro della Giustizia deve, a meno che egli non contesti la dichiarazione per causa d'indegnità, rimettere al dichiarante, dietro sua domanda, una copia della sua dichiarazione, con riferimento alla registrazione.

La dichiarazione, debitamente registrata, ha effetto a partire dal giorno in cui è stata sottoscritta.

Art. 6. — Acquistano la qualità di francese gli stranieri naturalizzati.

La naturalizzazione è accordata con decreto emanato dopo inchiesta fatta sul conto dello straniero.

Possono essere naturalizzati, sotto riserva di autorizzazione espressa del minore a mezzo del suo rappresentante legale, nei termini dell'articolo 3, alinea 2:

1º) gli stranieri, di 18 anni compiuti, che possono dimostrare una residenza non interrotta in Francia per un periodo di tre anni.

È assimilato alla residenza in Francia, il soggiorno in paese straniero per l'esercizio di una funzione conferita dal Governo francese, o il soggiorno in un paese in unione doganale con la Francia;

2º) gli stranieri, di 18 anni compiuti, dopo un anno di residenza ininterrotta in Francia nelle condizioni d'assimilazione sopra fissate, se essi hanno reso dei servizi importanti alla Francia, se vi hanno introdotto un'industria, o delle invenzioni utili, se vi hanno fondato, sia stabilimenti industriali o altri, sia aziende agricole, se essi hanno servito nelle forze militari francesi od alleate, se essi hanno preso diplomi rilasciati dalle Facoltà francesi, se essi hanno sposato una persona di nazionalità francese o se, nati in Francia, essi vi hanno stabilito il loro domicilio in un tempo posteriore alla loro maggiore età;

3º) ogni persona nata all'estero, sia da un francese di cui, in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, alinea 1, essa non segue la nazionalità, sia da una francese, nata in Francia o all'estero da genitori di cui l'uno ha perduto la qualità di francese, e ciò in ogni età e senza avere bisogno di un periodo di attesa (*stage*), purchè detta persona sia domiciliata in Francia. Lo stesso avviene per i discendenti dalle famiglie proscritte al tempo della revoca dell'Editto di Nantes.

Nel caso previsto dal presente paragrafo, se la domanda di naturalizzazione si riferisce ad un minore, essa è fatta dal suo rappresentante legale come è stato determinato nell'articolo 3, alinea 2, se ha un'età inferiore a 16 anni, o, con sua autorizzazione dall'interessato stesso se ha un'età maggiore ai 16 anni.

Lo straniero naturalizzato gode tutti i diritti civili e politici riferentisi alla qualità di cittadino francese. Tuttavia, non può essere investito di funzioni o mandati elettivi se non dopo 10 anni dalla data del decreto di naturalizzazione, a meno che non abbia compiuto gli obblighi militari del servizio attivo nell'esercito e nella marina francesi o che, per motivi eccezionali, questo periodo di attesa non sia stato abbreviato da un decreto emanato dietro rapporto motivato, dal Guardasigilli.

Art. 7. — Possono ottenere la naturalizzazione senza condizione di attesa (*stage*): la donna maggiore o minore, maritata ad uno straniero che acquista dopo il matrimonio la nazionalità francese, ed i figli maggiori di questo straniero.

Divengono francesi i figli minori legittimi o legittimati non sposati, di un padre o di una madre vivente che si naturalizza francese o acquista la nazionalità francese in applicazione degli articoli 3 e 4.

Divengono francesi i figli naturali minori, non sposati, quando il genitore che si naturalizza francese o acquista la nazionalità francese, conformemente alle disposizioni degli articoli considerati all'alinea precedente, è quello di cui essi dovrebbero, ai termini dell'articolo 1º, paragrafo 4, alinea primo, seguire la nazionalità.

Le disposizioni dei due precedenti alinea non sono applicabili:

1º) alle persone che, minori di 21 anni, sono state oggetto di una ordinanza d'espulsione i cui effetti non sono stati sospesi;

2º) a quelle che servirebbero o avrebbero servito nelle forze militari del loro paese di origine; tuttavia, queste ultime persone dopo l'età di 18 anni possono sollecitare la naturalizzazione francese senza condizione di attesa (*stage*).

I figli minori maritati dopo l'età di 18 anni, possono sollecitare la naturalizzazione francese senza condizione di attesa (*stage*).

Art. 8. — La donna straniera che sposa un francese non acquista la qualità di francese che dietro sua domanda espressa o se, in conformità delle disposizioni della sua legge nazionale, essa segue necessariamente la condizione di suo marito.

La donna francese, che sposa uno straniero conserva la nazionalità francese, a meno che essa non dichiari espressamente di volere acquistare, in conformità delle disposizioni delle leggi del marito, la nazionalità di quest'ultimo.

Essa perde la qualità di francese se gli sposi fissano il loro primo domicilio fuori della Francia dopo la celebrazione del matrimonio, e se la donna acquista necessariamente la nazionalità del marito, in virtù della legge nazionale di quest'ultimo.

Art. 9. — Perdono la qualità di francese:

1º) il francese naturalizzato all'estero o colui che acquista, dietro sua domanda, una nazionalità straniera per effetto della legge, dopo l'età di 21 anni.

Tuttavia, fino allo spirare di un periodo di 10 anni a partire, sia dall'incorporazione nel servizio militare attivo, sia dall'iscrizione nelle

tavole di censimento in caso di dispensa dal servizio attivo, l'acquisto della nazionalità straniera fa perdere la qualità di francese solo nel caso che essa sia stata autorizzata dal Governo francese;

2°) il francese che ha rinunciato la nazionalità francese nel caso previsto all'articolo 2;

3°) il francese anche minore che, godendo per effetto della legge, senza alcuna manifestazione di volontà da parte sua, di una nazionalità, è, dietro sua domanda, autorizzato, dal Governo francese a conservarla;

4°) il francese che, avendo all'estero un impiego in un servizio pubblico, lo conserva, nonostante l'ingiunzione fattagli dal Governo francese di dimettersi entro un dato periodo di tempo.

Tale provvedimento non potrà essere esteso alla moglie ed ai figli minori se non con decisione dei tribunali civili secondo le forme previste dall'articolo 10;

5°) il francese che, avendo acquistato la nazionalità francese dietro sua domanda, o dietro quella dei suoi rappresentanti legali, ne è privato in seguito a giudizio.

Si incorre in questa perdita:

a) per avere compiuto atti contrari alla sicurezza interna ed esterna dello Stato francese;

b) per esser trasceso, a profitto di un paese straniero, ad atti incompatibili con la qualità di cittadino francese e contrari agli interessi della Francia;

c) per essersi sottratto agli obblighi delle leggi sul reclutamento.

Art. 11. — La persona che ha perduto la sua qualità di francese può riacquistarla in ogni età, per decreto, purchè risieda in Francia e, in caso di minore età, sia debitamente rappresentato o autorizzato nelle condizioni fissate dall'articolo 3, alinea 2.

In caso di reintegrazione, essa acquista immediatamente tutti i diritti civili e politici.

La qualità di francese può essere accordata ad una donna ed ai figli maggiori, se ne fanno domanda. I figli minori, non sposati, del genitore — padre o madre — sopravvivate che sia stato reintegrato divengono, francesi, a meno che non cadano sotto la disposizione dell'articolo 7, alinea 4.

I figli naturali, non coniugati, divengono francesi secondo le condizioni fissate dall'articolo 7, alinea 3, e salvo le disposizioni dell'articolo 7, alinea 4.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 14. — a) Ogni donna francese che avrà sposato uno straniero anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può, se essa risiede abitualmente da due anni almeno in territorio francese, riacquistare la nazionalità francese con una dichiarazione fatta avanti al giudice di pace del suo domicilio o, in difetto, della sua residenza, entro l'anno dalla promulgazione della presente legge.

Durante la durata del matrimonio, questa facoltà non potrà essere esercitata che con l'autorizzazione del marito e se il domicilio dei coniugi è fissato sul territorio nazionale.

Tuttavia, queste due condizioni non saranno richieste in caso d'assenza, di scomparsa, d'incapacità legale del marito, in caso di separazione personale o se, essendo gli sposi separati di fatto da un anno, è già in corso una istanza per la separazione personale o per divorzio.

Tali dichiarazioni saranno sottoscritte conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge.

La loro registrazione potrà essere rifiutata per causa d'indegnità conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, alinea 3.

Dopo che sia trascorso il termine più sopra considerato, o in assenza delle precitate condizioni di domicilio e di residenza, la donna che ha perduto la qualità di francese in seguito al suo matrimonio con uno straniero non può essere reintegrata se non nei termini dell'articolo 11 della presente legge.

Le disposizioni che precedono s'applicano ugualmente agli Alsatiani e Lorenesi che hanno sposato un cittadino straniero prima dell'11 novembre 1918, e che, in seguito al loro matrimonio, non sono stati reintegrati di pieno diritto della nazionalità francese, in virtù del paragrafo 1° dell'annesso alla sezione V, parte III, del Trattato di Versailles;

b) il fatto del servizio militare prestato all'estero, anche anteriormente alla promulgazione della presente legge, non può portare alla perdita della qualità di francese, a meno che questa perdita non sia stata effetto di una decisione della giustizia passata in giudicato;

c) gli stranieri naturalizzati anteriormente alla promulgazione della presente legge non sono colpiti dall'ineleggibilità prevista dall'articolo 6 se non in quanto riguarda le Assemblee legislative.

Art. 15. — La presente legge si applica all'Algeria, nonchè alle colonie della Guadalupa, della Martinica e della Riunione.